

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 806

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPELLI, ALIVERTI, ARMELLA, ARMELLIN, ARTESE, BERNARDI GUIDO, BOFFARDI INES, BONFERRONI, BORTOLANI, BOTTA, BRICCOLA, CABRAS, CACCIA, CARAVITA, CARELLI, CASTELLUCI, CIANNAMEA, CONTU, COSTAMAGNA, CRISTOFORI, DE CINQUE, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FORNASARI, GALLONI, GARZIA, GAVA, INNOCENTI, LAMORTE, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MAROLI, MENEGHETTI, MENZIANI, MORA, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PERRONE, PEZZATI, RUBINO, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANGALLI, SPERANZA, TESINI ARISTIDE, TESINI GIANCARLO, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 26 ottobre 1979

Norme a favore dei dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una serie di provvedimenti approvati dal Parlamento, è stata data ampia testimonianza di solidarietà ai militari ed ai combattenti dell'ultimo conflitto con il riconoscimento di notevoli benefici di carriera. Nessun beneficio è stato, invece, riconosciuto al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che durante il periodo 1940-1945 è stato sottoposto agli stessi sacrifici, pericoli e disciplina dei combattenti in applicazione del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, in qualità di militarizzati. Eppure nell'ambito del per-

sonale delle ferrovie dello Stato vi sono state perdite considerevoli, come risulta dai lunghi elenchi di morti e feriti che si sono verificati nell'espletamento del servizio e per gli eventi bellici. Si pone, pertanto, nella nostra coscienza civile, l'obbligo morale di offrire a questa categoria un atto di doverosa riparazione come parziale riconoscenza del Paese e dell'Amministrazione dalla quale dipendevano. Non va dimenticato, infatti, che i ferrovieri militarizzati sono stati impegnati in quel periodo fianco a fianco con le forze armate, esposti alle stesse sofferenze e ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

schi, alle stesse offese belliche, agli stessi disagi.

Lo Stato, proprio in considerazione dei gravi disagi cui il personale delle ferrovie era sottoposto, ha riconosciuto alle vedove, agli orfani ed agli invalidi per servizio le stesse benemerienze ed i conseguenti vantaggi attribuiti ai militari ex combattenti. Non sarebbe quindi comprensibile, né giustificabile la esclusione del rimanente personale che, pur avendo assolto gli stessi compiti dei colleghi che hanno perduto la vita o sono restati menomati in conseguenza degli eventi bellici, sono usciti indenni dal conflitto, così come indenni sono usciti tutti gli altri militari ex combattenti ai quali invece sono stati estesi i surrichiamati benefici economici e di carriera. La presente proposta di legge si ripropone, perciò, lo scopo di correggere questa, grave quanto ingiusta, disparità di trattamento, con il riconoscimento di benefici che se, nella portata, sono inferiori a quelli riconosciuti alle categorie combattentistiche, hanno lo stesso significato morale di manifestare riconoscenza verso una categoria che si è sacrificata nell'interesse della collettività nazionale.

Il provvedimento prevede, infatti, l'attribuzione di tre aumenti periodici di stipendio ovvero la qualifica superiore ai soli fini della liquidazione della pensione e

con l'esclusione di ogni incidenza nel calcolo della buonuscita. L'articolo 2 limita il beneficio al personale collocato a riposo posteriormente al 1° gennaio 1972. Vengono, altresì, esclusi dal beneficio tutti coloro che, pur avendo prestato servizio nel periodo 1940-1945, abbiano fruito dei provvedimenti a favore dei combattenti e a favore dell'alta dirigenza. L'articolo 3 dispone l'onere della legge, presumibilmente riferito ai 10-15 mila ferrovieri interessati, ammontante a 240 milioni annui, per i quali sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per gli anni successivi l'onere annuo di 240 milioni sarà iscritto nei competenti capitoli di spesa del paragrafo 4 « gestione dei fondi pensioni per il personale ferroviario » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La spesa per i primi otto anni di applicazione è prevista in 720 milioni, con un onere annuo medio inferiore a quello di regime valutato in 240 milioni. Si confida nella sensibilità del Parlamento per il rapido accoglimento del presente provvedimento che, per le attese della categoria interessata e per il ritardo con il quale viene attuato, dovrà assumere procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, prestò servizio, anche fuori ruolo, nella posizione di militarizzato ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, nelle ferrovie dello Stato e che non beneficia delle provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione, tre aumenti periodici di stipendio, oppure la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

ART. 2.

La presente legge si applica nei confronti dei ferrovieri in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1972.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a lire 720 milioni per gli anni dal 1972 al 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi, l'onere annuo di lire 240 milioni, sarà iscritto nei competenti capitoli di spesa del paragrafo 4 « gestione dei fondi pensioni per il personale ferroviario » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1979.